

REGOLAMENTO (CEE) N. 440/82 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 1982
rettificativo del regolamento (CEE) n. 2901/81 che fissa gli importi compensativi
monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del
12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica
congiunturale da adottare nel settore agricolo in
seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di
fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾,
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
3605/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 6,

considerando che gli importi compensativi monetari
istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati
fissati dal regolamento (CEE) n. 2901/81 della
Commissione, del 7 ottobre 1981⁽³⁾, modificato a
decorrere dal 22 febbraio 1982 dal regolamento (CEE)
n. 387/82⁽⁴⁾; che da una verifica è risultato che l'allegato I di tale regolamento non corrisponde a quello
presentato per parere al comitato di gestione; che è

pertanto necessario modificare il regolamento in
questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento va inserito come
parte 1^a bis nell'allegato I del regolamento (CEE) n.
387/82.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio
1982.

Su richiesta dell'interessato, esso si applica dal 22 al 25
febbraio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 17. 12. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 288 dell'8. 10. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 49 del 22. 2. 1982, pag. 2.

ANNEXE — ANNEX — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — BILAG —
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

PARTIE 1 bis — PART 1a — TEIL 1a — PARTE 1 bis — DEEL 1 bis — DEL 1a — ΜΕΡΟΣ 1 α

SECTEUR DES CÉRÉALES — CEREALS — SEKTOR GETREIDE
SETTORE CEREALI — SECTOR GRANEN — KORN — ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

Montants compensatoires monétaires — Monetary compensatory amounts
Währungsausgleichsbeträge — Importi compensativi monetari
Monetaire compenserende bedragen — Monetære udligningsbeløb
Έξισωτικά νομισματικά ποσά

Numéro du tarif douanier commun CCT heading No Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs Numero della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief Position i den fælles toldtarif Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Montants à octroyer à l'importation et à percevoir à l'exportation Amounts to be granted on imports and charged on exports Beträge, die bei der Einfuhr gewährt und bei der Ausfuhr erhoben werden Importi da concedere all'importazione e da riscuotere all'esportazione Bij de invoer te verstrekken en bij de uitvoer te heffen bedragen Beløb, der skal ydes ved indførsel og opkræves ved udførsel Ποσό χορηγούμενο κατά την εισαγωγή και εισπραττόμενο κατά την εξαγωγή			
	United Kingdom £/t	Ireland £/t	Italia Lit/t	France FF/t
1	5	6	7	8
23.07 B I a) 2 (*) (*)			1 427	
23.07 B I b) 2 (*) (*)			4 460	
23.07 B I c) 2 (*) (*)			8 920	

Note

(⁹) Qualora il prodotto contenga latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte), è aggiunto all'importo indicato l'importo supplementare seguente :

Tenore in peso di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) nel prodotto finito	R. f. di Germania DM/t	Belgio/ Lussem- burgo FB/Flux/t	Paesi Bassi Fl/t	Regno Unito £/t	Irlanda £/t	Italia Lit/t	Francia FF/t	Grecia Dra/t
Superiore al 12 % e inferiore al 30 %						1 923		
Uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %						3 847		

a) Negli scambi con i paesi terzi, agli importi supplementari sopra indicati si applica il coefficiente 1,73.

b) In sede di espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista il tenore effettivo in peso, per tonnellata di prodotto finito, di :

- latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte),
- siero di latte in polvere o granulato,
- caseina e/o caseinato addizionati.

(⁹) Per i prodotti contenenti prodotti della voce 07.06 o della sottovoce 11.04 C della tariffa doganale comune, non è concesso alcun importo compensativo monetario per la parte cereale. Tuttavia, qualora debbano essere riscossi gli importi compensativi, si applicano gli importi indicati.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali :

- di esportazione, effettuate in uno Stato membro a moneta apprezzata,
- d'importazione, effettuate in uno Stato membro a moneta deprezzata,
- di esportazione, effettuate in uno Stato membro che si avvale della facoltà prevista dall'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71,

l'interessato è tenuto ad indicare nella dichiarazione all'uopo prevista la composizione completa del prodotto, specificando il tenore in peso per voce tariffaria di ciascun prodotto non lattiero incorporato.